IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LVII - Serie V - Vol. IV - Fasc. V - Maggio 1932

SOMMARIO: **ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE. Sacra Penitenzeria Apostolica.** Si arricchisce di indulgenze la visita alla imagine della Madonna di Guadalupa, p. 129. — **STUDI.** I. La comunione agli infermi non digiuni, p. 130. - II. Per lo studio del diritto canonico: la giurisprudenza, p. 135. — **QUESTIONI.** Ordinario e religioso parroco, p. 139. — **QUESITI MINORI.** 30. Messa funebre o funzione eucaristica di suffragio? 31. Facoltà quinquennali. 32. Privilegio circa l'ora della S. Messa. 33. Esposizione notturna. 34. Messa, Comunione e benedizione per l'Adorazione notturua. 35. Collette e benedizione eucaristica. 36. Pubblicazioni matrimoniali e Concordato italiano. 37. Matrimonio religioso tra due civilmente già uniti. 38. Canonico che si fa religioso. — **LEGISLAZIONE CIVILE ITALIANA IN MATERIA RELIGIOSA.** I. Tributi locali non imponibili ad enti ecclesiastici, p. 145. - II. Regime delle Comunità Israelitiche, p. 151. — **CRONACA ECCLESIASTICA,** p. 154. — **ANALISI DI OPERE,** p. 157. — **RECENSIONI,** p. 159. — **PICCOLA POSTA,** p. 160.

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

Sacra Penitenzeria Apostolica.

SI ARRICCHISCE DI INDULGENZE LA VISITA ALLA IMAGINE DELLA MADONNA DI GUADALUPA. (*Die 16 Februarii 1932*).

Sacra Poenitentiaria Apostolica universis christifidelibus, qui imaginem B. M. Virginis Guadalupensis in aliqua ecclesia vel publico oratorio expositam visitaverint, sequentes indulgentias benigne concedit: I. *Partialem*, saltem corde contrito lucrandam *a*) *trecentorum dierum* semel quocumque anni die; *b*) *septem annorum totidemque quadragenarum* die 12 cuiuslibet mensis. II. *Plenariam* in festo Maternitatis B. M. Virginis, ultima Dominica post Pentecosten et die 12 mensis Decembris, si, confessi ac sacra Synaxi refecti, ad mentem Summi Pontificis oraverint. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

S. Luzio, *S. P. Regens.*

L. ✠ S.

S. de Angelis, *Substitutus.*

Annotazioni. — Il Santuario di *Nostra Signora di Guadalupa* è per l'America quello che per l'Italia i santuarii di Loreto, di Pompei, di Monte Berico, quello che per la Francia Lourdes. Le folle che da ogni angolo delle Americhe, specialmente dell'America Latina, si accalcano ogni giorno nel bel santuario, che sorge nel Messico, non lunge dalla capitale, dicono non solo la pietà del popolo americano, ma la munificenza inesauribile della Madre celeste verso i suoi figli. Il santuario rimonta al 1531, agli albori stessi della civiltà del popolo americano, che nelle prove più dure ha trovato nel sorriso benedicente della Madonna di Guadalupa il segreto della vittoria. Nelle recenti insane raffiche di persecuzione religiosa, l'anima cattolica del Messico s'è stretta attorno alla Madonna di Guadalupa come attorno al suo Palladio, attorno al suo Carroccio, e, lo sappiamo, non invano. Possa la Vergine santa sperdere ogni nube dal cielo di quel popolo che Le è particolarmente devoto.

STUDI

I.

La comunione agli infermi non digiuni.[1]

Il dì 20 dicembre 1905, la Sacra Congregazione del Concilio, per ordine della v. m. di Pio X, emanò il celebre Decreto «*Sacra Tridentina Synodus*», in cui, ponendo fine all'ardua questione, disputata da anni fra i teologi, circa la comunione frequente e le disposizioni necessarie o sufficienti per comunicarsi frequentemente anche tutti i giorni, stabilì ed indicò tali disposizioni, inculcò la comunione frequente e quotidiana, ed ordinò ai parroci, confessori e predicatori di promuoverla in tutti i modi (2).

Dopo tale Decreto «excitato inde studio fovendae pietatis — come dice la stessa Sacra Congregazione nel Decreto "*Post editum*", del 7 dicembre 1906 — quaesitum est, si quo forte modo consuli posset aegrotis diuturno morbo laborantibus et eucharistico Pane haud semel confortari cupientibus, qui naturale ieiunium in sua integritate servare nequeant», e intanto delle istanze analoghe furono presentate allo stesso Sommo Pontefice Pio X (3).

Questi, che ben a ragione lo si denomina «Papa dell'Eucaristia», dopo matura considerazione, sentito il parere della Sacra Congregazione del Concilio, accogliendo tali istanze, stabilì di rendere possibile anche agli ammalati la comunione relativamente frequente e perciò per mezzo del suddetto Decreto del 7 dicembre 1906, emanato dallo stesso Dicastero, «concessit ut *infirmi, qui iam a mense decumbunt absque certa spe ut cito convalescant, de confessarii consilio, SS. Eucharistiam sumere possint semel aut bis in hebdomada*, si agatur de infirmis qui degunt in piis domibus, ubi SS. Sacramentum adservatur, aut privilegio fruuntur celebrationis Missae in Oratorio domestico; *semel vero aut bis in mense pro reliquis, etsi aliquid per modum potus antea sumpserint...*» (4).

(1) Una nota Rivista di coltura ecclesiastica ha publicato giorni fa, un articolo sulla facoltà concessa agli infermi dal canone 850, § 2, di potersi cioè comunicare non digiuni. In tale articolo, l'autore, facendo tutta una confusione tra ciò che la legge concede e ciò che la Chiesa potrebbe — e, secondo lui, dovrebbe — concedere, tra la dispensa data dallo stesso diritto e alcune concessioni particolari, tra la legge stessa ed una estensione di essa, arriva a delle conclusioni assolutamente arbitrarie e quindi insostenibili.

Per dimostrare tali inesattezze, errori ed arbitrarietà, ed anche per rispondere in globo a tante domande rivolteci e schiarimenti chiestici in proposito, e così impedire forse che qualcuno, specialmente dei lettori della sullodata Rivista, che non son pochi, erri e faccia errare altri in materia sì grave e delicata, ci piace trattare in questa nota e diffusa publicazione, tale punto della disciplina ecclesiastica vigente esaminando ed illustrando brevemente i diversi punti della suddetta concessione fatta agli infermi.

(2) Cfr. «Monitore Eccl.», vol. XVII, 1905, pag. 536.

(3) Cfr. S. Congr. Concilii, *Romana et aliarum*, 15 sept. 1906, in «Acta S. Sedis», vol. 39, pag. 499 ss.

(4) Cfr. «Monitore Eccl.», vol. XVIII, 1906, pag. 493.

Così ebbe origine la prima concessione generale in proposito. Con tale Decreto, il santamente forte ed audace Pio X, inducendo una innovazione di somma importanza nella disciplina canonica, concesse per la prima volta una dispensa di diritto, sotto forma di legge generale, dal digiuno eucaristico. Concessioni particolari, fatte volta per volta in casi speciali, se ne erano avute già prima, e anche parecchie, come abbiamo accennato di sopra; ma una concessione generale, sotto forma di legge per tutta la Chiesa e quindi stabile, non si era avuta mai, cosicché quella di Pio X a tutti gli ammalati, ne costituisce il primo esempio.

Dopo un paio di mesi dalla pubblicazione di questo favore concesso agli ammalati, la stessa Sacra Congregazione del Concilio, allora competente in questa materia (1), ebbe occasione di tornarvi sopra rispondendo al seguente dubbio propostole « *An nomine infirmorum qui a mense decumbunt*, et idcirco iuxta Decretum diei 7 decembris 1906 S. Eucharistiam non ieiuni sumere possunt, *intelligantur solummodo infirmi qui in lecto decumbunt, an potius comprehendantur quoque qui, quamvis gravi morbo correpti et ex medici iudicio naturale ieiunium servare non valentes, nihilominus in lecto decumbere non possunt, aut ex eo aliquibus horis diei surgere queunt* ». Al quale dubbio si rispose (2): « *Comprehendi, facto verbo cum SS.mo ad cautelam* » e il Papa approvò tale risposta.

Qual è il valore, la portata di questa risposta o dichiarazione della Sacra Congregazione? Basterebbe averla letta una volta per convincersi subito che essa contiene qualche cosa di più che una interpretazione autentica della parola « *decumbere* » del Decreto « *Post editum* » (3). È chiaro, a nostro giudizio, che la surriferita risposta importa una vera e propria *estensione*, o, se si preferisce, una *interpretazione estensiva*, del dispositivo del Decreto, nel senso che estende l'indulto concesso, ad una categoria di infermi prima non compresa; e ciò lo dimostra anche il semplice paragone del tenore, dei termini della dichiarazione con quelli del rispettivo Decreto. Esso infatti comprendeva solo i « *decumbentes* », cioè i costretti a stare in letto continuamente; la dichiarazione o risposta lo estende e a coloro che « *in lecto decumbere non possunt* » ed anche a coloro che « ex eo aliquibus horis diei surgere queunt ». Sicché dopo tale risposta della Sacra Congregazione, per « *infirmi decumbentes* » o « *infirmi qui decumbunt* », in questa materia ed all'effetto di cui si tratta, nella disciplina canonica, si debbono intendere e comprendere non solo gli infermi costretti a star coricati continuamente, ma anche coloro i quali non possono star così coricati o possono alzarsi per qualche ora al giorno.

(1) Secondo la disciplina vigente, il Dicastero competente in tale materia è, a norma del canone 249, la Sacra Congregazione dei Sacramenti.

(2) Li 6 marzo 1907. Cfr. « Monitore Eccl. », vol. XIX, 1907, pag. 60.

(3) L'autore dell'articolo di cui alla nota 1, dice così: « Ora la interpretazione del verbo " *decumbere* " fu data ufficialmente dalla stessa Sacra Congregazione del Concilio il 6 marzo 1907, la quale al quesito: " An nomine infirmorum... ", rispose: " Comprehendi... " ».

Si noti però, e attentamente, che la Sacra Congregazione, nello sciogliere il surriferito dubbio propostole, rispose semplicemente « comprehendi », senza aggiungere alcuna altra parola, alcuna clausola che limitasse, allargasse o comunque alterasse il tenore del dubbio e per esso la categoria o qualità dei malati ivi descritti; perciò il senso della risposta data è: gli ammalati *di cui si parla nel dubbio* sono compresi nel Decreto « *Post editum* », del 7 dicembre 1906, e quindi, *ad effectum de quo agitur,* si considerano *infirmi decumbentes,* quantunque propriamente non lo siano. Cosicché, passato un mese in tale stato e osservati gli altri requisiti, possono usare della dispensa dal digiuno eucaristico dal Decreto concessa nonostante che *vi verborum* non vi siano compresi.

L'aver così risposto e dichiarato la Sacra Congregazione, significa quindi, che non tutti gli ammalati, ma *solo* quelli menzionati e descritti nel dubbio son compresi, in forza di tale dichiarazione, nel Decreto « *Post editum* ». Perché dunque gli ammalati non propriamente, cioè *in lecto,* ma *moraliter decumbentes,* ovvero che « *in lecto decumbere non possunt, aut ex eo aliquibus horis diei surgere queunt* », possano usufruire della dispensa concessa dal Decreto ai propriamente « *decumbentes* », si richiede assolutamente che si trovino nelle circostanze indicate nel dubbio, cioè che siano « *gravi morbo correpti et ex medici iudicio naturale ieiunium servare non valentes* »: due circostanze, queste, che non si trovano menzionate, espressamente almeno (1), nella parte *dispositiva* del Decreto.

La concessione fatta da Pio X agli ammalati di potersi comunicare senza osservare il digiuno naturale prescritto, è stata accettata e confermata anche dal *Codex Iuris Canonici,* che così la riporta al canone 858, § 2: « *Infirmi tamen qui iam a mense decumbunt sine certa spe ut cito convalescant, de prudenti confessarii consilio sanctissimam Eucharistiam sumere possunt semel aut bis in hebdomada, etsi aliquam medicinam vel aliquid per modum potus antea sumpserint* ».

Un semplice confronto tra queste parole del Codice e quelle del secondo dei due brani da noi sopra riportati dal Decreto « *Post editum* » della Sacra Congregazione del Concilio, mostra chiaramente che il § 2 del canone 858 non contiene altro che la parte dispositiva del Decreto riportata colle medesime parole ivi usate, tranne quelle riferentisi alla circostanza di luogo ove si trovano i malati, cioè se in case pie ecc., o meno, e da cui dipendeva il numero delle comunioni permesse, che furono semplicemente omesse, ampliando così, come vedremo, la concessione stessa.

Il Codice riporta bensì letteralmente, come abbiamo detto, la disposizione del Decreto « *Post editum* »; ma della risposta o dichiarazione data in proposito dalla Sacra Congregazione del Concilio circa l'estensione di tale disposizione o concessione ivi contenuta, agli impropriamente, chiamiamoli così, o *lato sensu, decumbenti,* di cui già abbiam parlato, non fa assolutamente menzione, che sia perciò dal Codice abrogata? Vediamo.

(1) Qualche scrittore, di cui parleremo in seguito, dice o diceva che una di queste circostanze, l'ultima, si richiedeva pure dal Decreto essendovi implicitamente compresa.

Siccome il canone 858 non contiene nessuna parola o clausola che significhi o indichi che la suddetta dichiarazione o estensione del Decreto « *Post editum* », debba ritenersi dopo il Codice come revocata, la questione va regolata secondo le norme generali che regolano il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, contenute nei primi sei canoni dello stesso Codice, e precisamente secondo le disposizioni date dal canone 6 che tratta dell'efficacia o relazione del Codice riguardo alle leggi scritte date anteriormente.

Il secondo comma del citato canone 6, dispone che i canoni « *qui ius vetus ex integro referunt, ex veteris iuris auctoritate... sunt aestimandi* »; il terzo inoltre prescrive che « *canones qui ex parte tantum cum veteri iure congruunt, qua congruunt, ex iure antiquo aestimandi sunt...* »; nel sesto poi si stabilisce, *arg. a contrario,* che le leggi disciplinari anteriori « *quae implicite in Codice continentur* » debbono ritenersi come del tutto ancora in vigore.

Ora il § 2 del canone 858, come abbiamo già detto, « *refert* », almeno nella parte riguardante il soggetto della concessione, « *ius vetus* », in quanto che il suo tenore « congruit » interamente e letteralmente con una disposizione vigente prima del Codice e avente forza di legge generale, cioè colla parte dispositiva del Decreto « *Post editum* » allora in pieno vigore. Detto paragrafo adunque, « *ex veteris iuris auctoritate aestimandus est* », e per conseguenza deve intendersi ed interpretarsi secondo il senso, l'estensione, la portata che aveva la rispettiva e corrispondente disposizione nel diritto precedente al Codice. Secondo tale diritto, in forza della surriferita risposta od interpretazione estensiva del suddetto Decreto, data dalla Sacra Congregazione del Concilio il 6 marzo 1907, le parole « *infirmi qui a mense decumbunt* », oltre i propriamente *decumbenti*, comprendevano altresì, per espressa volontà del legislatore, alcuni malati non *decumbenti*, cioè coloro i quali « quamvis gravi morbo correpti et ex medici iudicio naturale ieiunium servare non valentes, nihilominus in lecto decumbere non possunt, aut ex eo aliquibus horis diei surgere queunt ». Anche dunque nel diritto nuovo, nel Codice, le dette parole, riportate al canone 858, § 2, vanno prese nello stesso significato, devono interpretarsi nello stesso senso, nella stessa estensione dati ad esse dal legislatore già prima del Codice, in modo da comprendere cioè non solo i costretti a stare continuamente in letto, ma anche quella specie di infermi indicati nella dichiarazione della Sacra Congregazione del Concilio.

Tale dichiarazione, quindi, circa l'estensione della dispensa dal digiuno eucaristico a degli infermi non costretti a star continuamente in letto, come interpretazione autentica di una legge anteriore accettata e riportata dal Codice e perciò ancora avente forza e vigore, è da considerarsi come « *implicite* », mediante il canone corrispondente alla legge che essa interpretava, contenuta nello stesso Codice epperciò facente parte della legislazione attuale (1). Ancor oggi, pertanto, come prima del Codice, della dispensa dal

(1) Tale dichiarazione o risposta della Sacra Congregazione del Concilio non si trova tra le fonti indicate al canone 858, § 2; non sappiamo però spiegarci il perchè di questa omissione, se non con una facile e spiegabile svista, specialmente quando si osserva che riguardo ad altri canoni si son indicate tutte le risposte date dalla S. Sede, anche quelle che dopo il Codice son prive di valore giuridico.

digiuno eucaristico concessa dal § 2 del canone 858, possono far uso, *servatis servandis*, anche coloro di cui parlava la suddetta dichiarazione della Congregazione del Concilio.

Dal sopra esposto si deduce che la concessione in parola, cioè la dispensa sotto forma di legge dal digiuno eucaristico, nella disciplina vigente, come nella anteriore, si basa su due fonti, è regolata da due disposizioni: il § 2 del canone 858 e la dichiarazione o interpretazione estensiva del 6 marzo 1907; cosicché tale concessione deve assolutamente intendersi e regolarsi non solo secondo il dispositivo di detto canone, ma ANCHE secondo il tenore e i termini di tale dichiarazione (1).

Mettendo o fondendo insieme queste due fonti o disposizioni da farne un unico testo, il tenore di tale concessione risulta essere il seguente: *Infirmi qui iam a mense, sine certa spe ut cito convalescant, vel decumbunt vel, quamvis gravi morbo correpti et ex medici iudicio naturale ieiunium servare non valentes, nihilominus in lecto decumbere non possunt, aut ex eo aliquibus horis diei surgere queunt, de prudenti confessarii consilio sanctissimam Eucharistiam sumere possunt semel aut bis in hebdomada, etsi aliquam medicinam vel aliquid per modum potus antea sumpserint.*

Determinato così e conosciuto il tenore della concessione fatta agli infermi di potersi comunicare non digiuni, passiamo ora a vederne ed esaminarne il senso, il contenuto, la portata; il che faremo illustrando ed esponendo i diversi punti di cui essa consta e cioè: quali infermi riguarda, o quale infermità si richiede per poter usarne; come si computa il mese; quali sostanze si permette di prendere; quante volte per settimana uno può comunicarsi ecc., ecc.

1. - *Specie d'infermità richiesta.*

La facoltà in parola, concessa dal canone 858, § 2, di potersi comunicare non digiuno, riguarda espressamente i soli *infermi*; e questo è evidente e perciò anche indiscusso ed indiscutibile. Chi dunque infermo non è, certamente è escluso dall'indulto che detto canone contiene e quindi, non può assolutamente farne uso.

Ma a quali infermi la dispensa è concessa? O meglio, quale infermità si richiede perché uno possa considerarsi tra gli infermi privilegiati all'effetto di cui si tratta? Su questo punto gli autori non sono del tutto concordi; noi crediamo però, francamente, che il testo o tenore della disposizione è, in questa come nelle altre parti, sì chiaro da non lasciar dubbio alcuno circa il vero senso di essa, cosicché basta considerarlo attentamente, cioè alla scorta dei più elementari principii di ermeneutica canonica, senza perciò pre-

(1) Tra tutti gli scrittori che trattarono, specialmente dopo la promulgazione del Codice, di questo punto di disciplina e che conosciamo noi, solo il KINANE, in « The Jrisch Ecclesiastical Record », N° 749, May 1930, pag. 519 ss. (cfr. « Ius Pontificium », X, 1930, pag. 214 s.), e il redattore di questa pubblicazione (vol. XXVIII), 1916, pag. 461 s.) tengono nel dovuto conto tale dichiarazione della Sacra Congregazione del Concilio; gli altri ne considerano solo una parte, l'ultima, trascurando del tutto la prima, con quali conseguenze vedremo subito.

concetti, ma oggettivamente, per poter stabilire con certezza da qual parte stia la ragione.

Anzi tutto bisogna distinguere gli infermi *propriamente, stricto sensu,* « *decumbentes* », di cui parlava il Decreto « *Post editum* » e di cui parla ora, esplicitamente, il canone, dai « *decumbentes* » *impropriamente, lato sensu,* cui la Sacra Congregazione avea esteso la concessione dello stesso Decreto e che pertanto sono anche, implicitamente, compresi nello stesso canone: bisogna cioè distinguere i costretti a stare continuamente in letto, da coloro i quali « *in lecto decumbere non possunt, aut ex eo aliquibus horis diei surgere queunt* », e che noi chiameremo, anche per brevità, « *non-decumbentes* ».

(*Continua*).

P. Agostino M. Darmanin, O. P.
Professore di Diritto Can. all'« Angelicum ».

II.

Per lo studio del Diritto Canonico.

1. Per bene intenderci occorre tener ben presente che chi scrive non solo non presume di dar lezioni, ma, come ha espressamente dichiarato nell'articolo precedente (1), sente troppo il bisogno di mettersi alla scuola dei maggiori, e vi si è messo e vi rimane con umiltà sincera di alunno, ma col concetto più nobile e più alto e dello studio in genere, e del nostro studio in particolare, e più particolarmente ancora della missione di chi insegna sia dalla cattedra che dai libri; ed è convinto, chi scrive, che le sue modeste osservazioni, inspirate solo dall'amore della verità e della scienza, non si perdano proprio nel vuoto. Chi non vede in queste modeste note largo sfoggio di bibliografia, non pensi che ciò manifesti in noi la poca conoscenza o il poco interesse di quanto si va copiosamente pubblicando in Italia e fuori; chi non vede citato il suo nome non pensi che ciò significhi che noi non conosciamo o non apprezziamo le sue pubblicazioni; chi ne dubitasse ce le mandi, come qualcuno ha fatto, sicuro della nostra gratitudine e della nostra attenta considerazione. E gratitudine vivissima nutriamo, e qui vogliamo pubblicamente espressa, ai non pochi che ci hanno compresi veramente, in Italia e fuori, ed hanno apprezzata la nostra sincerità, hanno condiviso le nostre preoccupazioni e le nostre speranze. Così incuorati continuiamo più animosi i nostri rilievi.

La Giurisprudenza.

2. Abbiamo già detto come nello studio del diritto canonico, anche e più dopo la promulgazione del *Codex*, sia indispensabile non perdere il contatto coi classici e colle fonti, anche le più antiche, anche quelle che potrebbero parer le meno interessanti. Ma c'è un'altra fonte, la fonte perenne del diritto, quella che collauda il diritto codificato, previene e preforma i nuovi genuini sviluppi, quella che si può dire veramente la pietra di paragone del diritto; essa è la *giurisprudenza*; quello che gli studiosi del diritto potrebbero e dovrebbero desiderare di più genuino, di più pratico, di più attuale. Che

(1) « Monitore Ecclesiastico », gennaio 1932.

di essa si tenga il debito conto dagli scrittori di diritto laico (non canonico) lo dimostrano e i libri e le riviste numerose nei vari paesi e persino nelle varie regioni dello stesso paese; particolarmente in Italia, in Germania e in Francia. Ma che essa sia ugualmente presente agli scrittori di diritto canonico a noi non sembra.

E per essere più precisi distinguiamo. E qui prendiamo il nome *giurisprudenza* a significare la immensa ricchezza di documenti ufficiali tendenti all'applicazione — e quindi alla interpretazione — della legge. Nel campo nostro potrebbe ridursi a tre gruppi: interpretazione autentica, interpretazione forense, interpretazione amministrativa. La prima è riservata esclusivamente alla Commissione appositamente istituita dal Sommo Pontefice Benedetto XV, di s. m., col motu proprio *Cum Juris Canonici Codicem* del 15 settembre 1917; la seconda nasce nei tribunali ecclesiastici inferiori e superiori; la terza nei varii dicasteri della Curia Romana e inferiori, esclusi, naturalmente, i tribunali.

3. A nessuno certo può sfuggire l'importanza delle risposte della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico; e vediamo che è seguita col massimo interesse in pubblicazioni di varia indole. E per quanto certi commenti diluiti e stiracchiati che riempiono le pagine di qualche rivista non incontrino proprio assolutamente, con tutta la nostra buona volontà, i nostri entusiasmi, e lo sforzo esegetico-letterale soverchiamente calcato, ci faccia dolorosamente sentire e lamentare povertà di pensiero, pure sinceramente riconosciamo che tali commenti apolitici hanno dato e daranno al nostro studio un notevole contributo: specialmente per l'esatta conoscenza di certi punti che nella stesura del codice erano riusciti alquanto oscuri, o, apparentemente almeno, non bene accordati ad altri di fondamentale importanza.

Ma sarebbe puerile attendere dalla Commissione la decisione autorevole e perentoria di tutte le questioni che possono sorgere tra gli studiosi nella interpretazione dei varii canoni; per noi le questioni rimarranno sempre, ed è bene che rimangano e sarebbe una vera rovina presumere di eliminarle; rimangono perché ogni codificazione segna un punto d'arrivo della evoluzione giuridica in un determinato periodo storico e nello stesso tempo un punto di partenza per nuovi sviluppi; la vita è nel movimento, ordinato, composto, progressivo, sì, ma movimento in avanti. Altrimenti sarebbe stato inutile il Codice, inutili i tentativi e le codificazioni che lo hanno preceduto; bastava fermarsi ai *Canones Apostolici* e forse anche prima. Invece la Santa Chiesa, gelosa custode, sì, delle sue divine tradizioni, ma insieme anche vigile osservatrice degli sviluppi dell'umanità e spesso promotrice dei suoi veri progressi, non ha mai cessato di sviluppare i germi fecondi che il Divin Fondatore le ha affidati, sempre moderni perché eterni, e così la scienza ecclesiastica, e in particolare la scienza e la giurisprudenza canonica s'è andata nel corso dei secoli mirabilmente arricchendo. Così ogni risposta della Commissione per l'interpretazione autentica del codice di diritto canonico possiamo dire che segni un nuovo passo: non solo per la nuova luce onde viene ad illuminare i punti più oscuri, ma anche perché suscita, particolarmente nelle riviste, studii, note e discussioni feconde di assai utili frutti.

Nelle quali gli studiosi si adoprano a cogliere i motivi intrinseci della risposta, rifacendo a ritroso il cammino razionale per cui la Commissione vi è arrivata discendendo da principii, da dottrina e da prassi precedentemente acquisiti e talora opportunamente presentendo, prospettando, preparando ulteriori sviluppi. Così, nel diritto romano, giurisprudenza e dottrina, hanno preformato i fecondi sviluppi che ci si fanno ancora ammirare e per il logico processo e per la insuperata organicità armonica di connessione.

Per questo se deve andar seguìta con vivo interesse l'attività della Pontificia Commissione, va non meno accuratamente tenuto presente il commento che gli studiosi ne fanno sulle varie riviste o in monografie. E mentre con vivo piacere vediamo raccolte in comodi manualetti le risposte autentiche, e le vediamo opportunamente citate, con lodevole diligenza, nelle varie pubblicazioni, non ci pare che si tengano sempre presenti i commenti che se ne sono fatti volta per volta nella stampa periodica.

E pensiamo che un grande vantaggio verrebbe alla nostra scienza se si conoscessero dai cultori della medesima gli studii preparatorii delle singole risposte. Nessuno ignora infatti che queste vengono maturatamente ponderate, profondamente e ampiamente studiate e discusse e dai Consultori e dagli Eminentissimi Cardinali della Commissione, la cui competenza, la cui autorità, il cui altissimo ufficio richiama ai *iuris respondentes* imperiali del diritto romano; è facile quindi comprendere quale tesoro di esperienze e di indagini si vada accumulando nei lavori preparatorii delle risposte; tesori che potrebbero utilmente essere messi in valore dagli studiosi. Un tempo la Sacra Congregazione del Concilio pubblicava il *Thesaurus resolutionum,* fonte ancora vivissima per i nostri studii; sarà infondato sperare che un giorno più o meno lontano, possano i cultori di diritto canonico tesoreggiare anche gli studii della Commissione? *Hoc est in votis.*

4. Ben più largo campo di applicazione ha indubbiamente la giurisprudenza amministrativa, che emana dalle varie Sacre Congregazioni Romane. Quale fervore di mirabile attività in esse ritmicamente pulsi e fluisca alla periferia, come il sangue dal cuore, non è facile comprendere da lontano; son centinaia e centinaia di lettere che arrivano ogni giorno domandando luce e direttive, e che partono ogni giorno per le plaghe più lontane, per le direzioni più opposte, in tutte le lingue e sin, talora, nei varii dialetti, portando risposte, suggerimenti, chiarimenti, istruzioni, decisioni, interpretazioni pratiche, precise, dettagliate. Anche qui un tesoro inestimabile di preziosissimi elementi, che allo studioso rimangono per la maggior parte e quasi integralmente sconosciuti. Eppure pensiamo che nessuno, meglio che un consultore delle Sacre Congregazioni Romane, sia in condizioni favorevoli per la elaborazione della giurisprudenza. Alla riconosciuta competenza dottrinale egli aggiunge due elementi di valore incontestabile: la mentalità pratica e la precisione del dettaglio. Egli si trova non dinanzi all'immenso campo che si apre allo sguardo di un professore, per esempio, ma dinanzi a una questione definita entro più angusti confini e limitata spesso ad un punto solo di diritto; ciò gli permette di esaminare tutti i varii aspetti e i minimi dettagli di quel punto; tutti i contatti ed i riflessi, spesso molteplici e quasi impercettibili con gli altri punti; e di scandagliare con riposante serenità, tutte le profon-

dità del problema. La preoccupazione pratica poi, volta alla soluzione di quella determinata questione, sorta in un determinato momento dà al suo studio l'esigenza di tenersi a contatto con la realtà della vita vissuta, che è poi quella alla quale il diritto deve sempre mirare, inquanto *hominum causa omne ius constitutum est* (1); contatto che non di rado si perde da chi non ha questa immediata esigenza.

Se ciò è vero, ognuno vede di quale valore sia conoscere gli studii elaborati presso le varie Sacre Congregazioni, da persone così competenti ed in condizioni così privilegiate; e quale vantaggio essi, debitamente valorizzati, arrecherebbero al nostro studio. Gratitudine imperitura merita l'E.mo Cardinale Gasparri per averci date, opportunamente raccolte in un'opera monumentale, le fonti recenti del Codice di diritto Canonico, opera che ci auguriamo di vedere al più presto felicemente condotta a termine; ma certo non minor gratitudine meriterà chi ci darà, in forma ufficiale o ufficiosa od anche solo privata, la raccolta di studii così importanti come quelli ai quali abbiamo accennato. Noi saluteremmo con gioia il giorno in cui vedessimo ripresa la continuazione del « Thesaurus Resolutionum S. Congregationis Concilii », e venisse iniziata una simile pubblicazione anche dagli altri supremi dicasteri: alle cui supreme Autorità lasciamo esclusivamente riserbato il giudizio sulla necessità ed opportunità di raccogliere il nostro umile voto. Intanto ci limiteremo a trarre tutto il profitto che potremo dai documenti che verranno pubblicati su « Acta Apostolicae Sedis » o sui bollettini ufficiali delle Curie minori.

4. Le quali sono chiamate pur esse ad applicare e quindi ad elaborare il diritto; in forma forse più modesta, ma con lo stesso criterio di prudenza e di giustizia: sono quindi pur esse fonte di diritto amministrativo, o di giurisprudenza amministrativa. E che, specialmente in qualche Curia, ci si tenga davvero a far le cose per bene, non deve essere una rivelazione per nessuno, e meno ancora per i nostri lettori. Le consultazioni, le questioni, i quesiti minori e talora gli stessi studii del nostro periodico, ne sono una piccola prova, poiché per la maggior parte ci vengono proposti da Eccellentissime Curie. Abbiamo altra volta richiamata la nostra attenzione sulla importanza della giurisprudenza amministrativa delle medesime, qui non abbiamo che a ricalcare il nostro rilievo, nel desiderio di vederlo raccolto almeno nelle riviste locali e debitamente vagliato e utilizzato poi dalla dottrina canonica. Il consenso, per esempio, di tutte o della maggior parte delle Curie su un determinato punto, o la prassi uniforme in un determinato senso, ove fossero a conoscenza dei cultori del diritto, non potrebbero dar loro lume prezioso per interpretare i principii generali della dottrina o per l'applicazione dei medesimi a casi particolari? Se il diritto amministrativo laico dà sovrabbondanza di materiale alle riviste sorte in varie nazioni con carattere nazionale e perfino regionale, non andrebbe valorizzata almeno altrettanto la nostra giurisprudenza amministrativa? Noi siamo certi che essa, ove fosse apprezzata assai più di quanto non sembri si sia fatto finora, darebbe campo di studio assai vasto e assai fecondo di frutti pregevoli per la scienza del diritto canonico.

S. R.

(1) *L. 2 ff. de statu hominum.*

QUESTIONI

Ordinario e religioso parroco.

L'Ordinario può obbligare il parroco religioso a presentare il registro delle entrate e delle uscite strettamente parrocchiali per conoscere almeno il movimento della parrocchia?

1. Il dubbio può nascere in una parrocchia affidata ad una famiglia religiosa (can. 452, § 1), che è titolare e parroco abituale (can. 452, § 2) e nomina un vicario che ne tenga la cura attuale (can. 456, 471, § 1) un *vicario* per gestirla a tenore del can. 456. Ciò non esime la parrocchia dalla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, inquanto la parrocchia rimane sempre, per definizione, « una porzione ben distinta del territorio diocesano, col suo determinato popolo, la sua chiesa, il suo pastore » (can. 216). Ora se è vero che il Vescovo ha il diritto e il dovere di governare la diocesi nelle cose ecclesiastiche spirituali e temporali con potere legislativo, giudiziario e coattivo da esercitarsi a norma dei sacri canoni (can. 335, § 1), ne segue che ha tale pieno potere anche sulle parrocchie eventualmente affidate ad una comunità religiosa (*a fortiori* su quelle che, per difetto transitorio di clero secolare, venissero affidate a singoli religiosi coi debiti permessi), a meno che il diritto non le esima. Ora nel diritto nulla troviamo che sostenga tale esenzione, troviamo invece lettera e spirito nel nuovo diritto che allargano, piuttosto che restringere, le gravi responsabilità dei vescovi nel vigilare la vita e l'azione dei religiosi nella diocesi. La documentazione sarebbe qui troppo lunga. Si tenga presente tutta l'ampiezza del canone 336, circa la missione del vescovo; quella del canone 451, § 1, che definisce il parroco « il sacerdote o la persona morale a cui la parrocchia è stata conferita in titolo con la cura delle anime *da esercitarsi sotto l'autorità dell'Ordinario del luogo* », cioè non dell'Ordinario dell'Ordine o della Congregazione religiosa; e ciò senza distinzioni di sorta tra parrocchie affidate a sacerdote o a persona morale.

2. Il proponente la questione rileva che la parrocchia è unita *pleno iure* al convento; ma questo particolare nulla conferisce al caso nostro, inquanto *a*) l'unione *pleno iure* dice solo che il convento percepisce il reddito beneficiario ed ha la cura abituale delle anime, con l'obbligo di designare per la cura attuale un *vicario*, come abbiamo accennato; *b*) la unione poi *non pleno iure* significa che il convento percepisce sì il reddito beneficiario, ma deve pensare a dare l'onesto sostentamento al sacerdote a cui verrà affidata la parrocchia: quindi l'essere la parrocchia unita di pieno diritto al convento non esime il parroco, nel caso nostro, a stretto rigore, il *vicario*, dalla giurisdizione dell'Ordinario, *nel senso più ampio della espressione*, come espressamente dispone il canone 631, § 1, ove si legge che « il parroco o il vicario religioso, sebbene eserciti il ministero nella casa o nel luogo dove i superiori maggiori religiosi hanno la residenza ordinaria, è soggetto *immediatamente alla più ampia giurisdizione, ispezione, correzione dell'Ordinario del luogo*, non altrimenti che i parroci secolari, fatta solo eccezione per l'osservanza della regola ».

3. Il canone nota: *immediatamente*, quindi, non pel tramite dei superiori religiosi; ché per quanto concerne la cura delle anime e quindi la vita parrocchiale nel senso più completo e più complesso della parola, nella multiforme attività che oggi particolarmente si richiede, al parroco religioso il diritto ha voluto dare libertà di movimento e piena responsabilità, tenendolo *immediatamente* a contatto con l'Ordinario del luogo che *solo* ha la responsabilità immediata di armonizzare, promuovere, dirigere, correggere tutto il movimento della vita pastorale. Naturalmente il parroco religioso rimarrà sempre religioso, quindi tenuto all'osservanza dei voti e delle costituzioni inquanto sono compatibili coll'ufficio parrocchiale e soggetto, quanto alla disciplina religiosa, al suo superiore, il quale anche per la disciplina generale ha il controllo cumulativamente con l'Ordinario (can. 631, § 1 e 2).

Quindi, se si eccettua l'amministrazione del patrimonio beneficiario, del patrimonio parrocchiale, che rimane presso il convento (can. 600 et 415, § 3, 3°), tutto il resto è cura, dovere e diritto del parroco, sotto il controllo dell'Ordinario.

« *Omnimodae iurisdictioni, visitationi, correctioni ordinarii loci* », vuole il canone che sia soggetto anche il parroco religioso; alla più piena e più ampia potestà quindi dell'Ordinario, il quale in forza della sua giurisdizione, potrà non solo vigilare per l'osservanza delle leggi universali o particolari e dei precetti suoi, ma potrà dare nuove leggi e nuovi precetti che non siano in contrasto col diritto.

E nella visita pastorale o nelle private ispezioni, il parroco religioso dovrà presentare i libri e documenti e soddisfare alle richieste del Vescovo o dell'Ordinario non altrimenti che ogni altro parroco secolare; eccetto, naturalmente, l'amministrazione del patrimonio beneficiario che non tiene lui, come abbiamo notato, ma il convento.

4. Quanto poi agli introiti che l'interrogante chiama *strettamente parrocchiali*, oltre a questi principii generali di diritto, abbiamo precise disposizioni nel Codice, il quale tra le attribuzioni esclusive del parroco, o del vicario parroco nel caso nostro, pone anche quella di « raccogliere elemosine a vantaggio dei parrocchiani, riceve le offerte fatte direttamente o indirettamente, amministrarle e distribuirle secondo la volontà degli oblatori » (can. 609 e 415, § 1, 5°). E, come regola generale, tutto quanto a lui proviene in riguardo alla parrocchia lo acquista alla parrocchia; il resto lo acquista al convento (can. 630, § 3); quindi gli incerti parrocchiali, per esempio, per funerali, funzioni religiose, amministrazione dei Sacramenti e sacramentali ecc...., tutto va soggetto al controllo dell'Ordinario, secondo lo spirito almeno del canone 533, § 1, 4, il quale esige che sebbene il religioso parroco appartenga ad un Ordine regolare, se una somma sia stata data alla parrocchia ... o *per riguardo* della parrocchia, non può essere erogata o collocata senza il previo permesso dell'Ordinario del luogo.

Né si dica che questi incerti sono il frutto dell'industria personale del religioso, quindi cedono al convento, fuori del controllo dell'Ordinario; perché, chi ben li consideri, debbono invece dirsi frutti e proventi della attività del parroco inquanto tale, quindi come tali vanno soggetti alla disciplina e al

controllo dell'Ordinario del luogo; le cui norme, se saranno state date in proposito, obbligano tutti i parroci, *qua tales*, e quindi anche i religiosi, a meno che non siano espressamente esentati dall'Ordinario stesso.

5. Lo stesso dicasi delle messe manuali che vengano offerte in parrocchia, salvo che l'offerente non dica *espressamente* di volerla dare al convento; fuori di questo caso, se l'offerente non dirà nulla, come suole avvenire, s'intenderanno date alla parrocchia, quindi se l'Ordinario avesse fissato norme in proposito, per esempio prescrivendo un registro esatto e dettagliato delle messe ricevute e della loro celebrazione, è chiaro che anche su queste norme il solo Ordinario ha diritto di controllo, quindi anche su questo potrà estendere le sue ispezioni ed esigere che anche siffatti registri gli vengano esibiti. Naturalmente il Superiore di religione potrà estendere la sua vigilanza anche su questa attività del religioso parroco, inquanto anche essa tocca la disciplina religiosa e testimonia le qualità e attitudini morali del religioso; ma nulla potrà egli esigere quanto alla erogazione o al modo di amministrare detti proventi; specialmente se fosse in contrasto con l'Ordinario, anche sotto il colore della pura disciplina, poiché *si aliter a Superiore, aliter ab Ordinario decerni contingat, decretum Ordinarii praevalere debet* » (can. 631, § 2), inquanto l'Ordinario dispone secondo le esigenze del bene delle anime a lui affidate, e, alla fine, *salus animarum suprema lex esto!* ».

6. È in armonia a quanto abbiamo sopra accennato che il canone 630, al § 4, nettamente distingue le offerte fatte alla parrocchia da quelle fatte alla chiesa. Le prime, a qualunque scopo dirette, come soccorso ai poveri, per le opere catechistiche, per l'azione cattolica, la buona stampa, le scuole parrocchiali, *in qualsiasi modo date*, il religioso parroco può, e talora deve, accettare, raccogliere, promuovere, con saggezza e prudenza amministrare, erogare, senza temere che ciò sia contro il voto di povertà, perché tutte queste cose egli fa non come religioso, ma come parroco; e questo è denaro che rientra nella specifica attività del ministero parrocchiale. Al contrario le offerte che venissero fatte per l'erezione, l'ampliamento, l'abbellimento della chiesa parrocchiale, l'erezione di una cappella, di un altare, l'acquisto di paramenti e suppellettili, l'istituzione di un legato e simili, non entrano direttamente nell'attività del ministero pastorale, ma si riferiscono e ineriscono al beneficio parrocchiale in sé stesso o alla chiesa come tale; quindi il religioso parroco potrà sì accettarle, ma non ritenerle o amministrarle o erogarle: dovrà invece passarle all'amministrazione del beneficio o della chiesa, e cioè, se la chiesa è della Comunità religiosa, tutto consegnerà ai Superiori, altrimenti all'Ordinario. E la ragione per noi non è, come a taluno può sembrare, nella quantità insolita delle somme che per lo più si dànno a tal fine o nella difficoltà maggiore che offrono tali affari; ma nella natura giuridica stessa delle cose; inquanto le prime offerte sono esclusivamente destinate al *ministero* parrocchiale; le seconde invece o all'edificio o al beneficio, insomma al patrimonio della parrocchia, o anche della sola chiesa; e in questo secondo caso, è naturale che se la chiesa è *del convento*, spetti a questo raccogliere le offerte ed amministrarle, altrimenti spetti all'Ordinario che ha per diritto la rappresentanza di tutte le chiese della diocesi.

Il parroco nella parrocchia è posto dal Vescovo, col quale condivide le ansie, le responsabilità, le gioie dell'apostolato parrocchiale; il quale sarà veramente efficace quando si svolgerà in perfetta armonia con le direttive del Vescovo, ne eseguirà scrupolosamente i minimi ordini, ne preverrà i desiderii, conspirando a quella unità di ideali e di sforzi la quale se fu sempre necessaria, ancor più lo sarà ai nostri giorni, quando le esigenze dei buoni e le attività dei nemici aumentando in modo veramente impressionante costituiscono la parrocchia una posizione avanzata e la più esposta nella santa battaglia per la conquista delle anime al Regno di Cristo.

s. r.

QUESITI MINORI

30. — Nella città di N. va introducendosi quest'uso, che nei giorni di settima, trigesima, anniversario, in luogo della Messa cantata di Requie, si celebra una funzione chiamata espiatoria. Essa consiste nell'Esposizione solenne del SS. Sacramento di una o più ore e si chiude col canto del *Miserere*, con la recita di una analoga preghiera e con la Benedizione Eucaristica. I fedeli dicono di preferire questa funzione espiatoria sia per ragioni di maggiore raccoglimento, sia per ragioni di economia. Si domanda se i Parroci possono lecitamente assecondare o promuovere quest'uso?

R. Balza agli occhi la balorda inversione dei valori. Per quanto grande il valore del suffragio di una funzione eucaristica, non può mai paragonarsi a quello della Santa Messa. Ma il popolo non le sa più, queste cose; le ha dimenticate, e la colpa è di chi deve educare le anime alla sublime bellezza della liturgia, e farla vivere. Purtroppo il popolo nostro si andava per colpa nostra estraniando dalla Santa Messa; opportunissimo quindi il movimento e opportunissime le iniziative che da un ventennio almeno si sono andate moltiplicando in Italia per ovviare a tanta iattura; opportuni i richiami dei venerandi Presuli e dei Congressi eucaristici, specialmente di quello di Bologna; opportuni i libretti e le pagelline che da un decennio almeno si distribuiscono al popolo perché *partecipi* col celebrante alla divina Liturgia, *ad divin Sacrificio;* ed opportunissima l'iniziativa della Università Cattolica che tutte le precedent integra ed aiuta, con la « messa del popolo ». Non occorre quindi, anzi non crediamo sarebbe né opportuno né efficace, dichiarare guerra aperta alle funzioni eucaristiche; basterebbe invece partecipare alla crociata per la Santa Messa; rieducare il popolo (cosa difficile e lunga ma tra le belle ed urgenti la più urgente e la più bella), cominciando dalla gioventù, che è sempre più pronta e più generosa. E poiché l'interrogante accenna a ragioni economiche, diremo anche su questo una parola chiara. La pratica ci ha fatto toccare con mano che certe difficoltà non si profilano neppure nell'anima dei fedeli quando vivono la grandezza augusta del divin Sacrificio; specialmente se si usa la debita discrezione, e se ad una messa *mal cantata* si preferisce, come è dovere, una messa letta, ma ben detta, nella quale i fedeli che l'hanno ordinata si invitano ad unirsi a Gesù, con la S. Comunione, e ad unirsi così vera-

mente ai cari trapassati. Quanto bene si può fare in tal modo anche alle anime più lontane e talora più ostinate! Basta cominciare, per constatarlo; e diciamo che occorre cominciare e perseverare animosamente.

31. — In forza delle facoltà quinquennali può il Vicario Generale concedere la dispensa di leggere i libri proibiti?

R. Le facoltà quinquennali sono concesse all'Ordinario diocesano; nome questo che comprende tanto il Vescovo che il Vicario Generale (can. 198, § 2); ma nel foglio con cui la Sacra Congregazione Concistoriale accompagna tali facoltà, concesse dalle varie congregazioni e trasmesse per mezzo della stessa Sacra Congregazione Concistoriale, è espressamente notato che delle facoltà personalmente riservate nell'elenco al Vescovo diocesano, si può servir solo questi. E la facoltà di cui discorriamo è concessa dalla Suprema Sacra Congregazione del Santo Officio proprio ai Vescovi, con la clausola espressa che essi debbono esercitarla da sé stessi, senza poterla delegare ad altri e con l'obbligo grave di acertarsi che varamente concorrano tutte le circostanze previste nella facoltà medesima. Di conseguenza il Vicario Generale non può, anche se per caso è vescovo; come non potrebbe neppure il Vicario Capitolare pur essendo vescovo.

32. — Dopo il *C. J. C.* e tenuto presente il canone 381, § 1, rimane il privilegio già connesso ai sacerdoti ascritti a certe Pie Unioni di anticipare o posticipare l'ora della celebrazione della S. Messa?

R. Il canone succitato non fa neppure menzione dei privilegi in contrario; i quali quindi rimangono in pieno vigore in forza del canone 4; specialmente qui, dove il privilegio mirabilmente seconda e feconda la pietà fondamentale e centrale, la pietà eucaristica.

33. — È oggi permessa l'esposizione notturna?

R. L'esposizione del Santissimo va fatta secondo le norme date dal Vescovo; la Sacra Congregazione dei Riti vieta si faccia di notte (1819). Il Vescovo può concedere che l'Esposizione del Santissimo cominci dopo il tramonto e termini a notte inoltrata (3384). Quanto l'adorazione notturna giovi alla pietà, non è facile comprendere: occorre però grande vigilanza, grande cura e grande zelo, e tutto con la benedizione dell'Ordinario. Oh! i trionfi di Gesù in quelle ore così raccolte, così solenni!

34. — Si può chiudere l'adorazione notturna con la S. Messa, Comunione e Benedizione solenne?

R. Quanto alla benedizione, essa è di obbligo tutte le volte che si ripone il Santissimo dopo qualsiasi esposizione (3713). La Santa Messa, e conseguentemente la Santa Comunione, è permessa *ipso iure* in occasione di un Congresso eucaristico, anche solo parrocchiale, a tenore del *Breve* « Quod ad Conventus Eucharisticos » del 7 marzo 1924. Fuori di tale odasione occorre un permesso, che può richiedersi per il tramite dell'Ordinario alla Sacra Congregazione dei Sacramenti.

35. — Nei giorni in cui son proibite le collette, s'intendono proibite anche per la benedizione eucaristica?

R. Circa le orazioni nella funzione della benedizione eucaristica è stabilito solo che queste non vanno mai aggiunte all'*Oremus* del *Tantum ergo*, ma vanno dette prima dello stesso *Tantum ergo*. Sul numero nulla è prescritto, né si può estendere alla benedizione eucaristica la proibizione di cui al quesito, che riguarda solo le *collette* della messa. Salve quindi le disposizioni diocesane, rimane a discrezione del sacerdote il numero e l'ordine di esse; ma quanto al primo è bene essere veramente discreti; quanto al secondo l'ordine del Messale è una buona norma. Anche nelle funzioni extraliturgiche dobbiamo ispirarci a quelle liturgiche, perché riescano decorose, edificanti e intonate allo spirito della Sposa di G. Cristo.

36. — Come regolarsi, per la richiesta di publicazioni matrimoniali da farsi alla cassa comunale, nelle frequenti divergenze, sia pur lievi, tra i registri parrocchiali e i civili nei cognomi dei contraenti?

R. Provvede la nota 1 del mod. IX della Sacra Congregazione dei Sacramenti, che suona così: «Nome e cognome. In caso di differenza tra il nome di battesimo e quello dello stato civile, dovranno essere riportati ambedue (sul modulo) con la debita apposizione della differenza, cioè al civile e nel libro di battesimo». Il dubbio dell'interrogante forse è sorto per il fatto che la nota parla del «nome di battesimo»; ma ci pare che essendo la ragione la medesima, debba essere anche la medesima la disposizione della legge; secondo il noto principio giuridico: *ubi eadem est ratio, eadem esse debet legis dispositio*. Quindi basta annotare la differenza, specialmente quando questa è assai lieve, per esempio. Becchis per Bechis; Pilone per Pillone; Agagliatte per Agagliati, Agagliatti Agagliate. L'essenziale è identificare in modo inequivocabile i contraenti. Ché se l'ufficiale di Stato Civile facesse ancora difficoltà e creasse imbarazzi, si ricorra ad un atto notorio civile od ecclesiastico per rettificare il registro civile od ecclesiastico. Occorrendo, si segnali il caso all'Ordinario, il quale vedrà se sia il caso di procedere intanto al matrimonio religioso, salvo poi ad esaurire le pratiche per la registrazione civile.

37. — Se si tratta di matrimonio religioso tra due civilmente già uniti, occorre svolgere presso l'Ufficio di stato civile le pratiche oggi richieste dal diritto concordatario italiano?

R. Se tali pratiche tendono al riconoscimento civile del vincolo religioso, poiché quello civile già esiste, nel caso, è chiaro che a stretto rigore non occorra ripetere le pratiche, anzi non sia neppure possibile. Ma poiché le cautele in questa materia non sono mai troppe, e poiché *utile per inutile non vitiatur*, crediamo non sarebbe male far tutte le pratice consuete, e particolarmente notificare l'atto di matrimonio nel solito originale, accompagnato dalla solita lettera, e a notare l'avvenuta comunicazione nell'originale che rimane nell'archivio parrocchiale, affinché se mai sorgesse contestazione sul valore del primo matrimonio così detto civile, rimanga ben saldo il secondo, a norma del diritto canonico (cfr. *Istruzione della S. C. del Conc.* II, 18).

38. — Un canonico che si fa religioso quando deve rinunciare alla prebenda? Può essere sostituito prima di rinunciare?

R. Deve rinunciare ai *beni* che ha (can. 551, § 1) non al beneficio, il quale vaca *ipso facto* se è parrocchiale dopo un anno, altrimenti dopo tre anni dalla professione semplice o solenne. Nel frattempo si può ottenere anche un coadiutore (can. 1433).

LEGISLAZIONE CIVILE ITALIANA IN MATERIA ECCLESIASTICA

I. — Tributi locali non imponibili ad enti ecclesiastici.

Applicazione della legge sulla Finanza locale agli enti ecclesiastici, a tenore del Trattato e del Concordato tra la S. Sede e l'Italia.

Lettera del Marchese Pacelli a Sua Ecc.za il Ministro delle Finanze.

Eccellenza,

Per l'esatta applicazione del Trattato e del Concordato stipulati fra la Santa Sede e l'Italia mi permetto di richiamare l'attenzione dell'E. V. sulla necessità che siano dati alcuni chiarimenti circa le esenzioni tributarie contenute in vari articoli del Testo Unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (1).

Nel detto Testo Unico sono stati richiamati opportunamente (art. 237) gli articoli 15 e 16 del Trattato, che esentano da ogni tributo gli immobili descritti negli allegati II e III, e (art. 162, 168 e 335) l'art. 29 lett. *h*) del Concordato, in quanto esenta i ministri del culto dall'imposta sulle professioni, di patente e di esercizio e di rivendita.

Occorre, tuttavia, tenere presente anche la norma pattuita nello stesso art. 29, lett. *h*), parte prima, per la quale le Alte Parti contraenti hanno convenuto l'equiparazione, a tutti gli effetti tributari, del fine di culto o di religione ai fini di beneficenza e di istruzione. In altri termini, lo Stato italiano si è impegnato di usare verso le istituzioni con fini di culto o di religione un trattamento tributario non meno favorevole di quello che esso pratica verso le istituzioni che abbiano fine di beneficenza, o di istruzione: onde qualsiasi esenzione, che sia stabilita a favore di queste, si deve intendere automaticamente estesa anche a quelle.

È necessario perciò chiarire che le esenzioni stabilite a favore delle istituzioni di beneficenza o d'istruzione vanno estese anche a quelle di culto.

Ricordo le più importanti, richiamando i corrispondenti articoli del citato Testo Unico:

(1) Cfr. *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento 16 settembre 1931, n. 213.

I. *Imposte di consumo.* — Nell'art. 29, n. 6 (1), sono esentate dalla imposta di consumo le bevande acquistate in economia dagli enti ed *istituti di carità e di beneficenza* per la distribuzione gratuita ai ricoverati. Tale esenzione deve intendersi estesa agli enti di religione e di culto (seminari, associazioni monastiche ecc.).

II. *Imposte di famiglia.* — Nell'art. 121 (2) sono esentate da tale imposta le istituzioni di assistenza e beneficenza, ed invece nell'art. 114 (3) vi sono assoggettate le aggregazioni di individui conviventi che si propongono fini di istruzione, di educazione o di culto. Queste ultime vanno, invece, esentate.

III. *Imposta sulle vetture e domestici e tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale.* — Tanto dalla prima (art. 137 e 150) (4), quanto alla seconda (art. 220) (5) sono esentate le istituzioni di beneficenza: la esenzione va, quindi, estesa alle istituzioni di religione e di culto.

(1) Cfr. Testo Unico cit., art. 29: « Sono esenti dalle imposte di consumo:

. . . . . .

6° le bevande acquistate in economia dagli enti ed istituti di carità e beneficenza per la distribuzione gratuita ai ricoverati ».

(2) Cfr. Testo unico cit., art. 121: « Sono esenti dall'imposta di famiglia:

1° le persone indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 108;

2° le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali ».

(3) Testo Unico cit., art. 114: « Sono soggette all'imposta le aggregazioni di individui conviventi che si propongono fini d'istruzione, di educazione o di culto.

« Vi sono soggetti anche gli stranieri, salvo le particolari disposizioni delle convenzioni e dei trattati internazionali ».

(4) Cfr. Testo Unico cit., art. 137: « Sono soggetti all'imposta sulle vetture i possessori e concessionari di vetture pubbliche e private, tanto per uso proprio che per fine di speculazione o per servizio altrui.

L'imposta non colpisce i veicoli contemplati dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse ciclistiche e automobilistiche. Sono pure escluse le vetture delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, della croce rossa e delle associazioni private, attrezzate per il trasporto degli infermi ».

« Art. 150. Non sono compresi fra i domestici:

1° i commessi, i fattorini, gli operai e i giornalieri che prestano i loro servizi esclusivamente per lavori agricoli, industriali e commerciali;

2° gli attendenti degli ufficiali del regio esercito o degli altri corpi armati;

3° i vetturali, conducenti, sorveglianti, meccanici e mozzi delle vetture pubbliche a trazione animale o meccanica;

4° gli inservienti e custodi al servizio delle amministrazioni dello Stato, delle province, dei comuni e degli istituti di educazione, istruzione, assistenza e beneficenza;

5° i portinai delle private abitazioni quando servono più inquilini;

6° le persone addette al servizio esclusivo degli ammalati ».

(5) Cfr. Testo Unico cit., art. 220: « Sono esenti dalla tassa di circolazione:

a) i veicoli appartenenti alla casa di S. M. il Re e dei membri della famiglia reale, alla Santa Sede, ai componenti il collegio dei cardinali, agli ambasciatori ed agli agenti diplomatici delle nazioni estere;

b) i veicoli appartenenti ai consoli e agli agenti consolari, non regnicoli né naturalizzati, purché esista parità di trattamento negli Stati dai quali dipendono

IV. *Imposta sui pianoforti.* — Nell'art. 160 (1) è stabilita l'esenzione (limitata ad un pianoforte) per gli istituti di educazione e di beneficenza: la stessa, sia pur limitata, esenzione deve intendersi estesa alle istituzioni di religione e di culto.

V. *Contributi di miglioria.* — Nell'art. 237 (2) si esentano dal contributo, fra gli altri, i beni immobili di pertinenza della Santa Sede che gli articoli 15 e 16 del Trattato dichiarano esenti da ogni tributo, ma si esentano anche in genere tutti i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. Ora è evidente che, mentre la prima esenzione è manifesta e logica conseguenza di un'esenzione generale da tributi, la seconda, e cioè la speciale esenzione delle istituzioni di beneficenza dal contributo di miglioria, va estesa alle istituzioni di culto o di religione.

o purché non esercitino nel regno un commercio, un'industria o una professione o non siano amministratori di aziende commerciali;

c) i veicoli di proprietà dello Stato, dell'azienda autonoma statale della strada, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, della croce rossa, nonché quelli delle associazioni private attrezzati per il trasporto d'infermi;

d) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei corpi armati dello Stato, purché condotti da militari ed agenti in divisa e muniti di distintivi facilmente riconoscibili;

e) i velocipedi ed apparecchi ad essi assimilabili, usati personalmente da mutilati ed invalidi;

f) i veicoli addetti ai servizi pubblici, concessi o autorizzati;

g) i carri e le macchine agricole di pertinenza delle aziende agricole che circolano nel fondo, ovvero percorrono le strade pubbliche per recarsi, per la via più breve, ad un altro fondo della stessa azienda;

h) i veicoli tenuti in deposito a scopo di vendita ».

(1) Cfr. Testo Unico cit., art. 160: « L'esenzione dell'imposta è accordata, limitatamente ad un pianoforte:

a) ai maestri ed alle maestre di musica, ai maestri di orchestra ed agli artisti di canto;

b) ai pubblici istituti di educazione,, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali, alle sezioni dell'opera nazionale del dopolavoro ed ai pubblici ricreatori.

L'imposta è ridotta alla metà per quelle famiglie che, disponendo di un reddito annuo non superiore alle lire diecimila, dimostrino di valersi del pianoforte per avviare i figli all'arte musicale ».

(2) Cfr. Testo Unico cit., art. 237: « Sono esenti dall'onere del contributo:

a) i beni appartenenti a S. M. il Re, ai membri della famiglia reale, quelli di pertinenza della Santa Sede esenti da tributi in virtù degli art. 15 e 16 del trattato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810, quelli appartenenti allo Stato, alle province, ai comuni ed alle istituzioni pubbiche di assistenza e beneficenza;

b) le aree sulle quali non possano, per l'esistenza di servitù, sorgere nuove costruzioni, salvo che siano utilizzate nello stato in cui si trovano. Possono inoltre essere colpite dal contributo d imiglioria generica quelle aree che da tali servitù vengano liberate per effetto di opere di miglioria.

È abrogato l'art. 16 della legge 17 agosto 1928, n. 2102 ».

VI. *Contributo di fognatura.* — Per la esenzione di cui all'art. 252 (1) va ripetuto quanto abbiamo testè annunciato per il contributo di miglioria.

Debbo, infine, richiamare l'attenzione della E. V. sopra altri punti, che hanno relazione col Trattato, cioè:

I. *Imposta sul valore locativo.* — Nell'art. 108 (2) si enumerano gli immobili che sono esenti da tale imposta. Occorre aggiungere quelli di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato.

II. *Imposta sulle arti e professioni e imposta di patente.* — Negli articoli 162 e 168 (3) si dichiara, agli effetti di dette imposte, che nulla è innovato circa la non applicabilità delle medesime a carico dei ministri del culto a forma dell'art. 29 lett. *h*) del Concordato. Ma tale riserva va ripetuta anche per quanto dispone l'art. 7 del Trattato circa le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti centrali della Chiesa cattolica a dignitari ed impiegati.

(1) Cfr. Testo Unico cit., art. 252: « Sono esenti dal contributo di fognatura gli stabili indicati alla lettera *a*) dell'art. 237 ».

(2) Cfr. Testo Unico cit., art. 108: « Oltre le esenzioni previste da leggi speciali, ovvero da accordi o convenzioni internazionali, soon anche esenti dall'imposta:

1° i palazzi e le villeggiature facenti parte della dotazione della corona e dell'appannaggio dei principi della famiglia reale;

2° le abitazioni degli ambasciatori ed agenti diplomatici delle nazioni estere;

3° le abitazioni degli agenti consolari non regnicoli, né naturalizzati, purché esista parità di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purché non esercitino nel regno un commercio, un'industria od una professione e non siano amministratori di aziende commerciali;

4° le case che non siano fornite di mobili in verun tempo dell'anno;

5° le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori e al ricovero del bestiame o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari;

6° le abitazioni dei funzionari dello Stato i quali godano, per ragioni del loro ufficio, di alloggi a fitto ridotto o a titolo gratuito, limitatamente al numero dei vani destinati esclusivamente ad uso di rappresentanza ».

(3) Cfr. Testo Unico cit., art. 162: « L'imposta sulle industrie è applicata al reddito netto inscritto a ruolo agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che può giungere fino al limite del 3 per cento se trattasi di redditi di categoria *B*) e del 2,40 per cento se trattasi di redditi di categoria *C*-1), fermo sempre, tra l'una e l'altra aliquota, il rapporto suindicato.

L'applicazione dell'imposta viene fatta dai comuni prendendo per base il reddito per il quale il contribuente figura inscritto a ruolo, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, per l'anno cui si riferisce.

L'imposta è applicata anche sui redditi esenti, in virtù di leggi speciali, dall'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che può giungere fino al limite del 4,50 per cento per quelli di categoria *B*) e del 3,60 per cento per quelli di categoria *C*-1), fermo sempre, fra le due aliquote, il rapporto suindicato. La valutazione di tali redditi è fatta dal comune, salvo il diritto di ricorso a norma degli articoli 277 e 282, e può essere annualmente riveduta, tanto ad iniziativa del comune quanto ad istanza del contribuente.

Ai redditi di cui al precedente comma non possono essere applicate le addizionali previste nell'art. 164.

Sembra, a me che un chiarimento sui punti sopra indicati potrebbe trovare sede opportuna nelle norme e nei regolamenti da emanare per il disposto dell'art. 344 (1) del citato Testo Unico. Intanto, però, data l'imminente applicazione di detto Testo Unico, parrebbe necessario che codesto Ministero impartisse le opportune istruzioni.

Sarò molto grato alla E. V. di un cortese cenno di riscontro, mentre con particolare ossequio mi onoro professarmi

Roma, 21 ottobre 1931. Dev.mo

f.to: Francesco Pacelli.

Nulla è innovato, nei riguardi dei ministri del culto per l'esercizio del ministero sacerdotale, alle disposizioni dell'art. 29, lettera *h*) del concordato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810.

Nulla è del pari innovato alle disposizioni del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119, recante provvedimenti a favore dell'industria estrattiva dello zolfo ».

Art. 168: « Sono esenti dall'imposta:

a) gl'impiegati e coloro che prestano l'opera propria verso corresponsione di uno stipendio, salari od aggio presso amministrazioni ed uffici pubblici e privati, ancorché di carattere industriale o commerciale;

b) i ministri del culto per l'esercizio del ministero sacerdotale ai sensi dell'art. 29, lettera *h*) del concordato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

c) coloro che rivendono esclusivamente generi riservati al monopolio dello Stato ».

(1) Cfr. Testo Unico cit., art. 344: « Il governo è autorizzato ad emanare, udita la commissione centrale per la finanza locale, norme integrative e transitorie e, uditi la commissione stessa e il consiglio di Stato, i regolamenti per l'esecuzione del testo unico.

Fino a quando non siano pubblicati tali regolamenti, e non oltre il 30 giugno 1932, rimangono in vigore, per le imposte di consumo, in quanto non siano contrarie od incompatibili con quelle del testo predetto, le disposizioni del regolamento approvate con regio decreto 25 febbraio 1924, n. 540.

Per le imposte di consumo e per le altre imposte, tasse e contributi il ministro delle finanze è autorizzato a dettare, di concerto col ministro dell'interno, udita la commissione centrale per la finanza locale, norme provvisorie di applicazione aventi carattere obbligatorio fino al 30 giugno 1932.

Con le stesse formalità stabilite nel comma precedente, il ministro delle finanze può dare esecuzione, anche prima del termine stabilito nell'ultimo comma del presente articolo, a quelle disposizioni di cui ritenga opportuno anticipare l'attuazione. Le norme di esecuzione, che all'uopo saranno emanate, avranno vigore fino alla pubblicazione dei regolamenti preveduti da questo articolo, e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1932.

Con le formalità sopra indicate il ministro delle finanze è autorizzato anche a stabilire, per il primo anno di applicazione del testo medesimo, termini diversi da quelli fissati nei capi XIV e XIX del titolo III e nel capo I del titolo IV.

Le disposizioni adottate dal ministro delle finanze ai sensi dei tre comma precedenti debbono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale del regno*.

Le autorizzazioni previste nei precedenti comma avranno efficacia dal giorno stesso della pubblicazione, nella *Gazzetta ufficiale*, del decreto che approva il testo unico.

Il presente testo unico avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1932.

RISPOSTA DI SUA ECC.ZA IL MINISTRO DELLE FINANZE AL MARCHESE PACELLI.

Ill.mo Sig. Marchese,

Con la pregiata del 21 ottobre p. p. la S. V. Ill.ma prospetta l'opportunità di alcuni chiarimenti circa le esenzioni tributarie contenute in vari articoli del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, in relazione al Trattato e al Concordato stipulati tra l'Italia e la Santa Sede.

In linea di massima convengo con la S. V. Ill.ma, che agli enti ecclesiastici aventi fine di culto o di religione competono le esenzioni tributarie concesse alle istituzioni pubbliche di beneficenza o di istruzione, giusta quanto dispone l'art. 29 lett. *h*), del Concordato, sempreché, beninteso, sussistano le ragioni che tali esenzioni giustificano.

A) riguardo rilevo che nella compilazione del nuovo Testo Unico per la finanza locale si sono tenute presenti in modo speciale tanto le disposizioni contenute negli articoli 15 e 20 del Trattato, quanto quelle del citato articolo 29 del Concordato.

In merito *alle imposte di consumo,* com'è stato precedentemente riconosciuto, si conviene che agli enti con finalità di religione o di culto, sia applicabile la franchigia prevista a favore degli istituti di carità e di beneficenza per le bevande acquistate in economia per la distribuzione gratuita ai ricoverati.

Per quanto riflette la disposizione dell'art. 114, che assoggetta *alla imposta di famiglia* le aggregazioni di individui conviventi, che si propongono fini di istruzione, di educazione e di culto, convengo che, poiché il successivo art. 121 esenta dalla imposta stessa le istituzioni di assistenza e beneficenza, l'esenzione medesima va estesa anche alle aggregazioni che si propongono fini di culto cattolico, in virtù della citata disposizione del Concordato.

Per ciò che si attiene *all'imposta sulle vetture e domestici ed alla tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale,* osservo che l'esenzione si riferisce ai veicoli attrezzati per il trasporto degli infermi, che servono cioè all'esplicazione delle finalità delle istituzioni di assistenza e beneficenza e della Croce Rossa.

Analogamente dovranno andare esenti i veicoli che servono all'esplicazione diretta delle finalità di culto o di religione.

Relativamente *all'imposta sui pianoforti,* si conviene con la S. V. Ill.ma, che l'esenzione prevista dall'art. 160 (limitatamente ad un pianoforte) sia applicabile anche agli enti di culto o di religione, date le loro finalità altamente educative.

In merito *al contributo di miglioria, ed al contributo di fognatura,* non vi è dubbio che debbano beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 237 i beni di proprietà degli enti di religione o di culto per effetto del citato art. 29, lett. *h*) del Concordato.

In occasione dell'emanazione delle norme regolamentari definitive, questo Ministero non mancherà di includervi i chiarimenti suesposti nonché quelli

accennati nell'ultima parte della nota della S. V. Ill.ma circa l'esenzione dall'imposta *sul valore locativo* degli immobili contemplati dagli articoli 15 e 16 del Trattato.

Analogo chiarimento sarà fatto per quanto concerne le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica a dignitari ed impiegati, di cui all'art. 17 del Trattato, agli effetti dell'imposta *sulle industrie, commerci, arti e professioni, dell'imposta di patente e della tassa di esercizio e rivendita.*

Intanto saranno subito, in tale senso, impartite le istruzioni opportune alle Prefetture.

Con ossequio cordiale.

Roma, 13 novembre 1931-X.

f.to: Mosconi.

N.B. — *L'originale della presente lettera è stato depositato negli Atti del notaio dott. Severino Urbani di Roma, con verbale in data 14 novembre 1931, n. 12669.*

II. — Regime delle Comunità Israelitiche.

R. D. 24 settembre 1931, n. 1279 (1) — Approvazione dell'elenco delle comunità israelite riconosciute.

Visti gli articoli 2 e 63 del Regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, contenente norme sulle comunità israelitiche e sulla unione delle comunità medesime.

Art. 1. - È approvata l'annessa tabella contenente l'elenco delle comunità israelitiche del regno con la indicazione della circoscrizione territoriale di ciascuna delle comunità stesse, vista, d'ordine nostro, dal ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 2. - I beni delle istituzioni, di cui all'art. 2 del su citato Regio decreto, attualmente esistenti, che non abbiano natura giuridica e possesso di stato di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e che cessano di essere riconosciute, sono attribuiti alle comunità nella circoscrizione territoriale nelle quali le istituzioni medesime vengano a trovarsi giusta la tabella del precedente art. 1.

(1) N. 1578, in *Gazzetta Ufficiale* 27 ottobre 1931, n. 249.

Tabella contenente l'elenco delle comunità israelitiche riconosciute ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, con la relativa circoscrizione territoriale.

COMUNITÀ	TERRITORIO – PROVINCIE
1. Abbazia . . .	Città di Abbazia.
2. Alessandria .	Alessandria, meno ex circondario di Casale.
3. Ancona . . .	Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro.
4. Bologna. . .	Bologna.
5. Casale Monf. .	Ex circondario di Casale.
6. Ferrara . . .	Ferrara, Forlì, Ravenna.
7. Firenze . . .	Arezzo, Firenze, Pistoia, Siena.
8. Fiume . . .	Fiume (meno città di Abbazia), Zara.
9. Genova . . .	Genova, Imperia, Massa, Savona, Spezia.
10. Gorizia . . .	Gorizia, Udine.
11. Livorno . . .	Grosseto, Livorno.
12. Mantova. . .	Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova.
13. Merano . . .	Bolzano, Trento.
14. Milano . . .	Como, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.
15. Modena . . .	Modena, Reggio Emilia.
16. Napoli . . .	Avellino Bari, Benevento, Brindisi, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Taranto.
17. Padova . . .	Padova, Rovigo.
18. Palermo. . .	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
19. Parma . . .	Parma, Piacenza.
20. Pisa	Lucca, Pisa.
21. Roma . . .	Aquila, Cagliari, Chieti, Frosinone, Nuoro, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Sassari, Teramo, Terni, Viterbo.
22. Torino . . .	Aosta, Cuneo, Torino.
23. Trieste . . .	Pola, Trieste.
24. Venezia . . .	Belluno, Treviso, Venezia.
25. Vercelli . . .	Novara, Vercelli.
26. Verona . . .	Verona, Vicenza.

Inoltre nel n. 1864 della *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1931, n. 301 è stato pubblicato il Regolamento per l'applicazione del R. Decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, sulle comunità israelitiche e sulla unione delle medesime.

Circa *la costituzione* della comunità si prescrive per ogni comunità il registro dei suoi proseliti (art. 2), i quali son tenuti a denunziare alla segreteria della comunità le variazioni di stato di famiglia e di residenza (art. 2). Al voto per le elezioni dei membri del consiglio sono ammesse anche le donne nubili o vedove o maritate a un non israelita (art. 4): le liste elettorali si rivedono la prima quindicina di gennaio (art. 6) e sino alla nuova revisione

non possono esservi apportate modificazioni se non eccezionali (art. 6) da approvarsi dal procuratore generale presso la Corte d'appello.

Le elezioni sono fissate tra il 15 maggio e il 15 giugno in un giorno che verrà stabilito dal procuratore generale del Re presso la Corte d'appello. Gli elettori sono convocati con manifesto dal presidente della comunità; ma otto giorni prima di quello fissato, ogni elettore avrà il certificato d'iscrizione e l'invito (art. 9-11).

Si possono istituire più sezioni elettorali; ogni seggio elettorale sarà presieduto da un publico funzionario, che nomina il segretario; ordinariamente gli elettori non possono farsi rappresentare; il voto è segreto; chiusa la votazione si procede allo spoglio; il presidente comunica i risultati dello scrutinio; a parità di voti decide l'età. Spetta alla consulta rabbinica levare contro un eletto le eccezioni motivate per condotta religiosa. Contro le operazioni elettorali è ammesso ricorso (12-27).

Il presidente della comunità è eletto dal consiglio, e il verbale della elezione è comunicato entro 30 giorni alla *Unione* delle comunità, perché lo trasmetta, col suo parere, al ministro per la giustizia e gli affari di culto per il decreto di approvazione, che verrà poi eseguito dal procuratore generale presso la Corte d'appello. L'approvazione può essere revocata con altro decreto ministeriale. Il presidente convoca il consiglio, la giunta e il Rabbino almeno 4 giorni prima della seduta con determinato ordine del giorno (29-32).

Patrimonio, finanza e contabilità. Si prescrive un esatto inventario di tutti i beni, e il bilancio preventivo che ogni anno, in ottobre, la giunta redigerà su moduli e istruzioni dati dalle unioni, e, approvato dal consiglio, farà publicare e trasmettere per l'approvazione al procuratore generale del Re presso la Corte d'appello (33-36). Il consiglio stabilisce ogni anno l'importo delle tasse e la giunta provvede alla determinazione del reddito imponibile e si redige così il ruolo dei contribuenti e il bilancio annuale (37-44) contro cui è ammesso il ricorso alla commissione arbitrale (45-48): si regola quindi l'esazione delle entrate (49-60).

La nomina del rabbino è fatta dal consiglio, per chiamata o per concorso, che verrà giudicato da una commissione, la quale formerà una terna donde il consiglio sceglie e nomina il rabbino. Per fatti gravi il rabbino capo può essere revocato, previo processo amministrativo, dal consiglio della comunità (61-63.

L'Unione delle comunità può riunirsi a congresso in data fissata dal ministro per la giustizia e gli affari di culto, su avviso del presidente dell'Unione. Le comunità sono rappresentate da delegati, i quali nel congresso eleggono anche il presidente dell'Unione. Il consiglio dell'Unione fissa il contributo di ogni comunità, e il bilancio sarà stabilito a norma degli articoli 76-78. I rabbini dell'Unione costituiscono la consulta rabbinica per lo studio di problemi religiosi e culturali (79-81). Gli articoli seguenti stabiliscono norme di vigilanza e tutela governativa e disposizioni generali transitorie.

Viene così riordinata la circoscrizione e l'amministrazione delle comunità israelitiche in Italia; alle quali il cuore nostro sacerdotale deve interessarsi con amore vigile e speranza apostolica.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice.

* Con la costituzione apostolica « Incolarum numero » in data 5 dicembre 1931, è stata dismembrata la parrocchia di S. Maria Liberatrice ed eretta in Roma la parrocchia di San Saba [« A.A.S. », XXIV, pag. 105].

* Con lettera apostolica « Budapestina in Civitate » del 15 maggio 1931, il tempio di S. Stefano Re a Budapest viene decorato del titolo di Basilica Minore [« A.A.S. », XXIV, pagina 108].

* Con lettera apostolica « Cum minister generalis » del 17 giugno 1931, viene diviso in Cina il vicariato apostolico di Taiyuanfu e viene eretta la Prefettura Apostolica di Yutze [« A.A.S. », XXIV, pag. 109].

* Con lettera apostolica « Sanctae Romanae Ecclesiae » del 20 giugno 1931, la Cattedrale di Gnesne viene insignita del titolo di Basilica Minore [« A.A.S. », XXIV, pag. 110].

* Con lettera apostolica « Ex hoc divi » del 17 agosto 1931, la Missione *sui iuris* di Tsitsikar in Cina viene innalzata a Prefettura Apostolica [« A.A.S. », XXIV, pag. 111].

* Con lettera apostolica « Quae catholico nomini » del 20 agosto 1931, l'isola di Mitilene viene staccata dalla Arcidiocesi di Smirne ed aggiunta alla Diocesi di Chio [« A.A.S. », XXIV, pag. 112].

* Con lettera apostolica « Quae rei sacrae » del 22 agosto 1931, la Prefettura apostolica della Nuova Guinea centrale viene elevata a Vicariato Apostolico [« A.A.S. », XXIV, pagina 113].

* Con lettera apostolica « Paderbonensis Dioecesis » dell' 8 settembre 1931, si ripristina l'Abbazia Cistercense di Hardehansen nell'Archidiocesi di Paderbon [« A.A.S. », XXIV, pag. 114].

Il 23 aprile S. Santità ha ricevuto in privata udienza il comm. Augusto Zucconi, direttore della nostra Casa Editrice, il quale ha fatto omaggio a S. Santità del volume XIV riccamente rilegato della monumentale *Storia dei Papi* del barone Pastor.

* Nel discorso tenuto ai Pellegrini de « La France du Travail » il giorno 29 marzo 1932, il Santo Padre, dopo essersi compiaciuto per la bella organizzazione che offriva un magnifico esempio di unioni, di sindacati, di federazioni, tutti riuniti da uno stesso sentimento di pietà, di fede che la Francia conosce sì bene, di devozione così cordiale e così filiale verso la Madre di tutte le Chiese ed il Padre Comune di tutti, li esortava a lavorare ogni giorno per spirito di fede, ogni giorno per la fede, poiché anche il Divino Maestro volle trascorrere gran parte della sua vita terrena nel lavoro e nel più umile lavoro. In tal modo il lavoro non sarà la penitenza, la penitenza del primo peccato, ma sarà una grande consolazione, sapendo che niente viene perduto nel lavoro

santificato, ma che si acquistano meriti e si fa una espiazione dei peccati del mondo intero.

Tornando in Patria, soggiungeva il Santo Padre, ognuno esplicherà l'apostolato della buona parola e così non lavorerà solo per il bene della propria Nazione, ma lavorerà per il bene della Società umana in un momento in cui fa bisogno di tutte le collaborazioni per uscire da difficoltà sì grandi, tali che forse la Storia non ha mai incontrate nel corso dei secoli.

Quindi impartiva a tutti l'apostolica benedizione.

* Nel discorso tenuto alle Pontificie Opere Missionarie il Santo Padre, dopo avere espressa la riconoscenza della Chiesa per i magnifici, santi e fruttuosi lavori di evangelizzazione, considerate le difficoltà che debbono incontrare i Missionari, questi audaci guerrieri di Cristo, soggiungeva che raccogliere vittorie e trionfi quando il terreno è facile e senza ostacoli ed offre quasi spontaneamente la via, è pur sempre santa bella e meritoria cosa, ma più bello, più santo, più meritorio è raccogliere tanta messe di bene e tanta ricchezza di risorse in un terreno diventato inaccessibile in mezzo a tante difficoltà.

E le Opere Pontificie per la Propagazione della Fede e per il Clero indigeno, non solo sono degne di congratulazioni e di elogi, ma degne anche dell'ammirazione di tutti siccome dice l'Apostolo: « Spectaculum facti sumus hominibus ».

In ultimo il Santo Padre passava ad impartire l'apostolica benedizione nella esultanza e devozione dei presenti.

Atti delle SS. Congregazioni e dei Tribunali.

La Sacra Congregazione del S. Offizio, con decreto dell'8 aprile 1932, ha condannato e messo all'indice il libro di Feliz Sortiaux dal titolo: *Joseph Turmel, prêtre, historien des dogmes.*

La Sacra Congregazione Concistoriale, con decreto 5 febbraio 1932, ordina il passaggio dell'Abbazia di S. Maurizio di Aganne (Canton Vallese, Svizzera) dalla giurisdizione della Sacra Congregazione di Propaganda Fide a quella della Sacra Congregazione Concistoriale [« A. A. S. », XXIV, pag. 119].

La Sacra Congregazione Concistoriale, con decreto 27 novembre 1931, rettifica i confini della Diocesi Paderbon e Colonia [« A.A.S. », XXIV, pagina 116].

La Sacra Congregazione Concistoriale, con decreto del 2 gennaio 1931, muta i confini tra la Diocesi di Paderbon e quella di Fulda [« A.A.S. », XXIV, pag. 117].

* Con decreto del 5 febraio 1932, si rettificano i confini della Diocesi Sorocobe e Batucatù nel Brasile [« A.A. S. », XXIV, pag. 118].

---

* *La Sacra Congregazione dei Riti,* il 24 gennaio 132, emette il Decreto sulle virtù nella causa di beatificazione e canonizzazione del venerabile servo di Dio Vincenzo Pallotti, sacerdote fondatore della Pia Società delle Missioni [« A. A. S. », XXIV, pag. 121].

* La stessa Sacra Congregazione, in data 28 febraio 1932, emette il De-

creto sulle virtù nella causa di beatificazione e canonizzazione della venerabile serva di Dio Maria Assunta Pallotti, suora professa dell'Istituto Suore Francescane delle Missioni di Maria [A.A.S. », XXIV, pag. 125].

* La stessa Sacra Congregazione ha trattato le seguenti cause:

1° Introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Antonio Maria Pucci, sacerdote professo dell'Ordine dei Servi di Maria;

2° Introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Paola Delpuig da S. Luigi, Superiora Generale dell'Isituto delle Suore Carmelitane della Carità;

3° Intorno alla concessione ed approvazione della Messa propria in onore di S. Lucia Filippini;

4° Intorno alla revisione degli scritti della Serva di Dio Maria Ward, Fondatrice dell'Istituto della Beata Vergine Maria;

5° Intorno alla revisione degli scritti della Serva di Dio Maria Teresa de Subiran, Fondatrice della Società di Maria Ausiliatrice;

6° Intorno alla revisione degli scritti della Serva di Dio Bertilla Boscardin, dell'Istituto di S. Dorotea, Figlia dei Sacri Cuori;

7° Intorno alla validità dei processi apostolici sopra i miracoli in spesie nella causa di canonizzazione dal beato Giovanni Bosco, sacerdote Fondatore della Pia Società Salesiana e dell'Istituto delle Fglie di Maria Ausiliatrice;

8° Intorno alla validità dei processi apostolici sopra un miracolo in specie nella causa di canonizzazione del Beato Pompilio Maria Pirroti da S. Nicola, sacerdote professo della Congregazione dei Chierici Regolari dei poveri della Madre di Dio delle scuole Pie;

9° Intorno alla validità dei processi apostolici costruiti nella Curia ecclesiastica di Palermo sopra un miracolo nella causa di canonizzazione della Beata Lodovica de Marillac, vedova Le Gras, Confondatrice della Società delle Fanciulle della Carità;

10° Intorno alla validità dei processi apostolici, sopra i miracoli in specie, nella causa di canonizzazione della Beata Teresa Margherita Redi del Sacro Cuore, Religiosa dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi;

11° Intorno alla validità dei processi apostolici ed ordinarii nella causa di beatificazione o dichiarazione di Martirio dei Servi di Dio Gregorio Grassi, Vescovo titolare di Ortosia; Francesco Fogolla, Vescovo titolare di Bagi; Antonino Fantosati, Vescovo titolare di Adraa, dell'Ordine dei Frati Minori, e compagni uccisi, come si asserisce, in odio alla Fede, nei Vicariati di Shen-si settentrionale e Hu-nan meridionale.

12° Congregazione antipreparatoria sopra due miracoli proposti per la beatificazione della Venerabile Gemma Galgani (26 aprile).

La Sacra Romana Rota cita per editto il sig. Ruben Sanreds, convenuto in causa di nullità di matrimonio per la concordanza del dubio da tenersi il 28 maggio 1932 alle ore 11 nella sede dello stesso Tribunale.

PROVVISTA DI CHIESE

Il Sommo Pontefice ha provvisto le seguenti Chiese:

* La Cattedrale di *Gubbio*, nominandovi l'illustrissimo e Rev.mo Mon-

signor Beniamino Ubaldi, Vicario generale di Perugia.

* La Cattedrale di *Oppido Mamertina*, nominandovi il Rev.mo Monsignor Nicola Colangelo, Vicario generale della Diocesi di Caiazzo.

* La Diocesi di *Angola* e *Congo*, nominandovi vescovo il Rev.mo P. Moises Alves de Pinho, Provinciale della Congregazione dello Spirito Santo in Portogallo.

* La Sede vescovile titolare di Pafo, promovendovi il Rev.mo Mons. Lorenzo Mattia Vimenz, Vicario Generale di Coira e deputandolo Coadiutore con futura successione di Mons. Giorgio Schid, Vescovo della stessa diocesi.

ANALISI DI OPERE

Terreno cav. dott. Valentino, *Gli inni dell'ufficio divino*. Traduzione in versi italiani con testo e note. Libreria ed. Monregalese, Mondovì, 1932. — L. 12.

La diffidenza con cui abbiamo preso a sfogliare questo libro si è andata attenuando man mano che la lettura procedeva e diventava sempre più interessante. Quando la traduzione in versi e in rime ci parea inferiore all'originale, talora un po' stentata e convenzionale, tal'altra un po' oscura o un po' inesatta, correvamo alle note e sentivamo spesso che lì, in un accenno, in uno scorcio, l'anima del traduttore veramente vibrava e facea vibrare la nostra commozione. Ora, dopo aver percorso il libro nelle sue cinque parti (Inni comuni del tempo, proprii del tempo, proprii dei Santi, comuni dei Santi, sequenze del Messale), sentiamo il bisogno di rileggerlo, sentiamo il bisogno di raccomandarne la lettura e la meditazione ai confratelli; di esprimere viva gratitudine al benemerito Autore, di gustare tutta la bellezza della breve introduzione, e sentiamo con quanta verità e con quanto merito l'Ecc.mo Vescovo di Mondovì abbia rilevato, nella prefazione, con squisito garbo estetico, i pregi spesso nascosti di questa cara operetta.

P. Matthaeus Conte a Coronata, O. M. C., *Institutiones Juris Canonici* ad usum utriusque cleri et scholarum. Vol. II: de rebus. Marietti, Taurini, 1931, pag. 520. — L. it. 25.

Questo secondo volume delle instituzioni del chiaro A. non è inferiore al primo per copia di dottrina e serietà di procedimento scientifico e chiarezza di esposizione con sufficiente richiamo alle fonti, specialmente le più recenti. La parte dei sacramenti manca affatto, secondo l'uso, non sappiamo quanto lodevole, che va prevalendo nei manuali di instituzioni, di rimetterne la trattazione alla teologia morale. Crederemmo tuttavia opportuno che ciò venisse indicato nel titolo, a scanso di poco gradite sorprese. La seconda parte, *de locis et temporibus sacris*, già trattata in separata monografia dall'egregio autore, viene qui ripresa con opportuni ritocchi. Seguono la parte III *de culto di-*

vino (pag. 149-240), IV *de magisterio ecclesiastico* (pag. 241-353), V *de beneficiis aliisque institutis ecclesiasticis non collegialibus* (pag. 355-434); VI *de bonis ecclesiae temporalibus* (pag. 435-505). Tenuto presente il carattere istituzionale dell'opera, la trattazione è assai ben condotta e non solo sufficiente, ma più che sufficiente è, si può dire, completa. Ce ne congratuliamo assai vivamente col chiaro autore, anche se in qualche punto, del resto raro, secondario, non condividiamo la sua opinione, pur riconoscendone tutto il valore; anche se talora nella espressine, pur sempre chiara, avremmo desiderato maggiore proprietà ed eleganza. Piccoli nei che nulla tolgono ai molti pregi dell'opera, e che potranno scomparire nelle successive edizioni che auguriamo assai numerose.

Lazzarato sac. avv. cav. Damiano, *La Passione di Gesù Cristo.* Illustrazione storico-giuridica del testo sinottico. Tip. poligl. Vaticana, 1932, pag. 186. L. 10.

Esposizione calda di pietà, commossa e commovente, ora a rapidi tocchi, ora a luminosi panorami, ora a scorci inattesi, del grande dramma umano-divino: inquadramento felice sulle grandi linee del processo religioso, ebreo, del processo civile romano e della esecuzione capitale, con opportuni richiami giuridici, onde la illegalità di tutto il processo acquista particolari risalti, alla luce specialmente dell'ampia documentazione; e l'anima del lettore si illumina, si nutrisce, si riscalda, si china adorando ed aspettando con fede inconcussa l'ora della vittoria e del trionfo: e perdona o trascura le non poche mende che incontra, e corregge da sé le più gravi, come quella in cui, a pag. 12, linea 21, è scritto « approvazione del peccato » (che sarebbe eresia), invece che « appropriazione del peccato », che è verità sacrosanta; ed è grata all'autore, che l'ha condotta ad ardere d'amore illuminato per la Vittima divina, « e sul tuo Cuore squarciato » a riposare « il capo, stanco, ma non sazio, dall'averlo pensato ».

Jorio Mons. Domenico, Segretario della Sacra Congregazione dei Sacramenti, *La Comunione agli infermi.* Note pratiche di disciplina sacramentale, pag. I-XII, 108. Pustet, Roma.

I nostri lettori già conoscono il nostro giudizio su questa preziosa operetta (cfr. « Monitore », marz 1932, pag. 77); della quale quindi qui daremo soltanto lo schema. Dopo la dedica all'Em.mo Card. Lega, Prefetto della Sacra Congregazione dei Sacramenti, e la lettera elevata con cui l'Em.mo Principe meritamente loda l'opportunità della publicazione, e dopo un proemio in cui il ch. A. dà come lo sfondo e l'inquadramento del suo lavoro, Egli passa a discorrere nel primo capo della Comunione per modo di Viatico agli infermi (pag. 1-17); nel secondo della Comunione di devozione agli infermi (pag. 18-45); nel terzo della forma e del ministro della Comunione agli infermi; e aggiunge in appendice I, il testo latino e italiano del Decr. *Sacra Tridentina Synodus,* con le note originali ed altri documenti relativi; II, i testi latini dei canoni e delle risposte delle Sacre Congregazioni riportate in italiano nel lavoro; III, uno studio pratico sulla mezzanotte legale, media, locale e vera.

Chiudono il lavoro due indici, uno analitico e alfabetico, l'altro sintetico, assai comodi per la ricerca delle cose più notevoli. Opera di sintesi lucida e precisa, di saggio indirizzo pratico, di rara esattezza dottrinale, di calda pietà eucaristica e di fervido, sereno, efficace apostolato; alla quale non potrà mancare, per il bene delle anime, il più felice successo.

RECENSIONI

GIUSEPPE STOCCHIERO, *Il Matrimonio in Italia dopo il Concordato*, III ed., Soc. An. Tip. « Vicenza », 1932. — L. 12; legato in tela L. 15.

L'essere questo manuale giunto in appena due anni alla terza edizione dimostra il favore che ha incontrato nel clero. E lo merita, per precisione di concetti, limpidezza di espressione, spigliatezza di stile alieno sì dalle questioni sottili, ma anche da quella superficialità facilona che, purtroppo, non è rara in siffatte pubblicazioni. È anzi doveroso aggiungere che anche le questioni più difficili e più complesse non di rado vi trovano felici spunti per orientarsi nella ricerca della pratica soluzione.

Inalterata nella sostanza, ma più ricca e più precisa si presenta questa terza edizione, alla quale auguriamo il successo felice delle precedenti.

Card. P. GASPARRI, *Catechismo cattolico*, tradotto in italiano.

La Società Editrice « La Scuola » di Brescia, per incarico di S. Em. il Card. Gasparri, ha curato la pubblicazione della traduzione italiana del suo *Catechismo Cattolico*.

Questo *Catechismo* è stato scritto per offrire un testo di religione a fianco del « Catechismo Romano » destinato ai Parroci. Di puro carattere espositivo, non apologetico, accompagnato da una larga appendice, è inspirato all'idea di mostrare come il Catechismo rappresenti esattamente la fede tradizionale che viene da Cristo senza deviazione alcuna.

Il grosso volume di 490 pagine, è messo in vendita a L. 15. Rilegato alla bodoniana L. 16. In tutta tela L. 18.

Del medesimo volume si sono pubblicati a parte due estratti:

a) Il Catechismo Cattolico per i bambini — in *preparazione alla prima Comunione* a norma del decreto « Quam singulari » di Pio PP. X — un volumetto che contiene le nozioni essenziali per l'ammissione di un piccino al Sacramento dell'Eucaristia. Cent. 50. Rilegato cent. 75.

b) Il Catechismo Cattolico per i fanciulli che completano la loro istruzione catechistica, evidentemente è più diffuso del primo, e avvia il ragazzo all'uso del Catechismo per adulti. L. 2. Rilegato L. 2,50.

Per quanti si occupano di istruire questi piccini, S. Em. il Card. Gasparri ha voluto che si curasse la edizione di questo piccolo catechismo de' bambini, con alcune note particolari, destinate all'insegnante. Questo costa cent. 60, ma chi lo desidera deve chiedere l'edizione « *Per il Catechista* ». Rilegato cent. 90.

Il S. Vangelo, tradotto ed annotato da un Padre Domenicano.

Il S. Vangelo deve essere conosciuto e studiato di più, specie in questi giorni di dichiarato risveglio religioso. È quindi indispensabile che tutti abbiano il Libro della Vita per poterlo leggere, studiare, meditare, vivere. A questo spera di giungere la Congregazione dei Servi della Eterna Sapienza sorta in Bologna a tale scopo. Già più migliaia di copie della

propria edizione essa ha mandato gratuitamente nelle carceri, nei penitenziari, nei luoghi di rieducazione sociale, là dove più urge immediato rimedio. Ma in attesa che il desiderio diventi realtà, la Congregazione facilita l'acquisto del Santo Vangelo cedendo la propria edizione al prezzo di costo (L. 1,50), notando che la stessa edizione è in commercio a L. 8.

Tradotta e commentata da un valente Padre Domenicano, la piccola edizione è in carta indiana, legata in tela flessibile, di formato tascabile. Rivolgersi alla « Congregazione dei Servi della Eterna Sapienza, Via Castiglione, n. 24, Bologna ». Conto corrente postale n. 87375.

CESARE BERTINI, *Ai tempi delle Guarentigie. Ricordi di un funzionario di polizia* (1913-1915). Roma, Libreria Mantegazza.

La gente che ama cercare negli avvenimenti la piccola curiosità e sorprendere negli aneddoti il carattere dei personaggi, leggerà, certamente con interesse, questo volume. Il libro del Bertini ha, però, anch'esso tutti i difetti dei libri di questo genere che alle volte dicono troppo, e alle volte troppo poco e spesso cadono in personalità e apprezzamenti non del tutto riguardosi e giusti. Anche qualche inesattezza storica e topografica, che si rileva, potrà esser corretta in una nuova edizione.

ARNONE can. prof. SALVATORE, *La giovinetta cattolica* guidata nella vita moderna. Tip. « Omnibus », Caltanissetta, 1930. — L. 5.

È sempre un grande problema ed un'ardua missione quella della educazione della gioventù. Agli educatori ed alle educande viene incontro questo grazioso libriccino che ha opportuni suggerimenti e bellamente presentati, per le varie circostanze, per le multiformi esigenze della vita delle giovani. Tra le quali è veramente desiderabile che libri così suggestivi e così indovinati abbiano la più larga diffusione.

PICCOLA POSTA

N. N. — Quale sia la tariffa che l'Ufficio amministrativo diocesano debba applicare per atti di possesso, amministrazione di benefici vacanti ecc..., o quale l'onorario per il reggente l'Ufficio stesso e per gli altri impiegati è stabilito da disposizioni diocesane.

P. T., Tropea. — Il Direttore è grato dell'interessamento e dell'opportuno rilievo; il suo pensiero personale è espresso a pag. 55; e par chiaro.

Fr. D., Milano. — Quando dei libri recensiti o annunciati conosciamo il prezzo, lo indichiamo sempre. Grazie della sua benevolenza. Per l'indirizzo abbiamo già provveduto.

E. J. Mela. — La questione è discussa; personalmente noi siamo per la negativa; vi si potrà tornare quando si presenterà l'occasione. Grazie vivissime.

Direttore responsabile: Prof. D. SILVIO ROMANI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16